

TRIBUNALE DI LANCIANO

*ATTESTAZIONE DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA
CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO EX ART.9 CO. 2 E ART.7 CO.1
LEGGE 27/01/2012 N°3.*

*Giudice: Dott. Massimo Canosa
Procedura n°42 (19/L)
Gestore della Crisi: Dott.ssa Graziella Cianfrone
Debitore Istante:*

*Dott.ssa Graziella Cianfrone
Dottore Commercialista - Revisore dei Conti
Via G.Marsilio, 3/A
66034 Lanciano
tel./fax 0872 716542
e-mail: graziella.cianfrone@gmail.com
e-mail: graziella.cianfrone@pec.it*

Sommario

PREMESSA

1 - OGGETTO DELLA RELAZIONE

2 - SINTESI DELLA PROPOSTA DI ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

3- VERIFICA DELLA VERIDICITA' DEI DATI CONTENUTI NELLA PROPOSTA

3.1 DETTAGLIO DELLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE E DILIGENZA IMPIEGATA

3.2 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELL'INCAPACITA' DEL DEBITORE

3.3 RESOCONTO SULLA SOLVIBILITA' DEL RICORRENTE

3.4 INDICAZIONE DELLA EVENTUALE ESISTENZA DI ATTI DEL DEBITORE

3.5 GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA E ATTENDIBILITA' DELLA DOCUMENTAZIONE

4 - GIUDIZIO SULLA FATTIBILITA' E SOSTENIBILITA' DEL PIANO COME PROPOSTO

5 - GIUDIZIO SULLA PROBABILE CONVENIENZA DELL'ACCORDO PER I CREDITORI

6 - CONCLUSIONI

PREMESSA

La sottoscritta Dott.ssa Graziella CIANFRONE, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Lanciano (CH) al n°145/A ed al Registro dei Revisori Contabili di cui al D.M.12.04.1995, con decreto del Ministero della Giustizia del 23.07.02 al n°125999, con studio in Lanciano (CH), Via G.Marsilio n°3/A, Codice Fiscale CNFGZL69B41E435Y, pec: graziella.cianfrone@pec.it, è stata incaricata di redigere un Accordo di Composizione della Crisi da Soraindebitamento, ai sensi della Legge n°3 del 27 gennaio 2012, dal Debitore Sig.r , come di seguito meglio identificato.

Nell'ambito della richiesta di omologazione dell'accordo di composizione della crisi proposto ai sensi della Legge n°3/2012 e successive modifiche ed integrazioni, la scrivente, preliminarmente dichiara:

- di essere in possesso dei requisiti di cui all'art.28 della L.F.;*
- che non sussistono, riguardo alla sua persona, condizioni d'incompatibilità per l'espletamento dell'incarico;*
- che non si trova in situazioni di conflitto d'interesse;*

premesso che la legge n° 3 del 27 gennaio 2012 consente al debitore di presentare al Tribunale competente un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori.

Il debitore, Sig.r , si trova in una situazione di sovra-indebitamento ed ha dato avvio alla procedura ai sensi della Legge n°3/2012 in oggetto presentando la richiesta della nomina di un professionista "gestore della crisi", per gestire la propria situazione di crisi da sovra-indebitamento.

L'istante

*, coniugato, in qualità di impresa individuale - attività odontotecnico -, con _____
data inizio attività il 02/01/1993 e con data cancellazione il 20/01/2017 dal Registro*

Imprese della CCIAA, ha deciso di sottoporre ai creditori una proposta di accordo per la composizione della crisi da sovra-indebitamento ai sensi dell' art. 7, comma 1, L.3/2012 ed ha depositato domanda per la nomina di un professionista con la funzione di organismo di composizione della crisi. (All. 1,2)

Espone la seguente relazione:

RELAZIONE DELL'ESPERTO

1. OGGETTO DELLA RELAZIONE

L'art. 9 della L. 3/2012 richiede che alla proposta di accordo per la composizione della crisi da sovra-indebitamento debba essere allegata, tra l'altro, l'attestazione sulla fattibilità del piano depositata presso il Tribunale del luogo di residenza del debitore. Ne consegue che ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 comma 2, 7 comma 1, 15 comma 6, della Legge 3/2012, la seguente relazione debba contenere il giudizio sulla completezza e attendibilità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati; il giudizio sulla fattibilità del piano come proposto; con riferimento ai creditori assistiti da privilegio derivante da ipoteche su immobili, l'attestazione che la loro soddisfazione non integrale garantisca comunque un pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni sui quali insiste la prelazione.

2. SINTESI DELLA PROPOSTA DI ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

Le obbligazioni assunte dal Sig.r ammontano a complessivi Euro 139.377,16. La proposta di accordo prevede la cessione dell'immobile di proprietà per $\frac{1}{2}$ in regime di comunione dei beni al Sig.r e per un $\frac{1}{2}$ in regime di comunione dei beni alla Sig.ra, bene già pignorato e oggetto della procedura esecutiva immobiliare n° 62/2017 pendente avanti il Tribunale di Lanciano, il cui primo esperimento di vendita si è avuto il giorno 21/11/2018 (asta deserta).

L'immobile in comproprietà in pari quota con la moglie è costituito da fabbricato, nel Comune di Lanciano (CH), identificato catastalmente al Foglio 25, particella 1496, sub.98, cat.A/10, classe 3, vani 2,5, rendita € 813,42. Sull'immobile insiste una ipoteca volontaria a garanzia del mutuo ipotecario nei confronti della Banca Popolare di Puglia e Basilicata Soc. Coop a R.L., per un valore di ipoteca fino ad € 155.000,00 a garanzia del prestito di € 90.000,00. (All.3,4,5)

Tale immobile è stato valutato, all'interno della procedura esecutiva di cui sopra, dal Geom. Pietro Di Paolo per € 52.920,00.

Prudenzialmente nel piano l'importo considerato per il soddisfacimento dei crediti è pari ad € 37.044,00 (svalutazione del 30%).

In particolare, la proposta di accordo del debitore procedente prevede il pagamento dei creditori con le seguenti modalità:

- pagamento integrale 100% in prededuzione spese di procedura (OCC e Legale);*
- pagamento "agevolazione Saldo e Stralcio", legge n°145/2018, prevede una riduzione delle somme dovute per i contribuenti in grave e comprovata difficoltà economica. L'agevolazione riguarda solo le persone fisiche e alcune tipologie di debiti riferiti a carichi affidati all'Agenzia della riscossione dal 01/01/2000 al 31/12/2017, dei debiti verso Agenzia delle Entrate - Riscossione;*
- pagamento del 34% dei debiti verso Soget che riguardano solo tributi locali;*
- pagamento del 30 % dei debiti ipotecari;*
- pagamento parziale di tutti gli altri creditori chirografari per un importo pari al 10% del dovuto.*

3. VERIFICA DELLA VERIDICITA' DEI DATI CONTENUTI NELLA PROPOSTA E NEI DOCUMENTI ALLEGATI

Nell'espletamento del proprio incarico la sottoscritta ha fatto riferimento alla documentazione allegata alla proposta di accordo nonché alla ulteriore documentazione di seguito elencata, messa a disposizione del debitore proponente ed acquisita tramite accesso all'anagrafe tributaria, ai sistemi di informazioni creditizie, alle centrali rischi, ed alle altre banche dati pubbliche di cui all'art. 15 comma 10 della Legge 3/2012.

La ricerca ha avuto come obiettivo quello di:

- accertare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità alla procedura e di individuare le cause che hanno determinato lo stato di sovra-indebitamento;*
- verificare la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni, così come descritto dalla Legge n°3/2012;*
- esporre le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte;*
- dare il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi anni;*
- indicare l'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;*
- valutare la completezza ed attendibilità della documentazione depositata dal debitore unitamente alla proposta;*
- valutare la convenienza dell'accordo;*
- assicurare ai creditori, dandone certezza, una quota di rientro almeno pari a quella ottenibile con il perdurare dello stato d'insolvenza del debitore;*
- dare stabilità e certezza al pagamento dei debiti assunti dal sovra-indebitamento assicurando comunque al nucleo familiare un dignitoso tenore di vita;*
- trovare il miglior equilibrio possibile tra il reddito disponibile e il debito, utilizzando le leve individuate dalla Legge n°3/2012 e successive modifiche.*

3.1 DETTAGLIO DELLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE :

Come già enunciato più volte, ai sensi dell' art. 7, co. 1, L.3/2012, per sovra-indebitamento si intende la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per far fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere alle proprie obbligazioni ed ad adempierle regolarmente.

Dopo aver fornito le informazioni circa la consistenza patrimoniale e reddituale del debitore, di seguito si forniscono dettagliatamente tutte le informazioni circa l'attuale stato di indebitamento dello stesso e la sua evoluzione storica, in modo da fornire all'Organo Giudicante tutti gli elementi utili per una più accurata possibile valutazione dello stato di sovra-indebitamento in essere.

La consultazione delle predette banche dati pubbliche, unitamente all'esame degli atti di intervento nella procedura esecutiva immobiliare ha permesso di identificare e riscontrare la consistenza delle obbligazioni attualmente a carico del Sig.

A tal proposito si fornisce, l'elenco dei creditori unitamente alle informazioni e documentazioni relative a tutti i finanziamenti posti in essere dal Debitore:

CREDITORI	ACCERTATO
<i>Spese dell'organismo OCC</i>	€ 5.414,62
<i>Spese Legali</i>	€ 3.151,70
<i>Agenzia delle Entrate - Riscossione</i>	€ 30.171,78
<i>Soget(tributi locali)</i>	€ 1.032,60
<i>Banca Popolare di Puglia e Basilicata - Mutuo Fondario</i>	€ 90.000,00
<i>Banca TERCAS - Prestito Chirografario-</i>	€ 7.441,43
<i>Spese Condominiale - Chirografario</i>	€ 2.165,03
	€ 139.377,16

(All. 6, 7, 8, 9, 10, 11)

3.2 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELL'INCAPACITA' DEL DEBITORE DI ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE

Il Sig.r , fino al 31/12/2016 esercitava l'attività d'impresa - odontotecnico.

E' sposato con la Sig.ra e ha due figli ancora minori.

Il Sig. ha cessato di esercitare l'attività di odontotecnico il 31/12/2016, il quale traeva dalla sua attività d'impresa i mezzi di sostenimento proprio e del nucleo familiare che risulta così composto dal certificato di stato di famiglia:

- , marito.*
- , moglie.*
- figlio.*
- , figlio.*

Le spese familiari complessive annue, riguardano esclusivamente spese attinenti alla persona come individuo: spese mediche e di assistenza, spese di tassazione, spese di istruzione e di sostenimento dei figli, spese inerenti l'automobile compreso l'assicurazione auto, il bollo e altro.

Si precisa inoltre che l'abitazione familiare dell'insieme alla moglie e dei suoi due figli è fissata in Lanciano (CH), alla Via E. Troilo n°11 ove vive in un immobile di non proprietà, con regolare contratto di locazione intestato alla moglie e di conseguenza tutte le bollette attinenti ad essa sono a carico della moglie del debitore, la quale ha una sua autonomia.

Per tanto, tutte le spese correnti necessarie al sostenimento del debitore e della sua famiglia, vengono sostenute dalla moglie

Il Sig.r , che esercitava la professione di odontotecnico già dal 1993, ma a partire dal 2010 inizia ad affrontare una crisi di notevole importanza che ha investito tutto il settore dentistico-odontoiatrico. Poiché il debitore lavorava esclusivamente per determinati medici-dentisti i quali anche loro hanno subito un notevole calo di lavoro e di conseguenza di fatturato, tutto ciò ha determinato non

solo una discesa lavorativa ma anche un notevole ritardo nel pagamento e in alcuni casi anche il mancato pagamento degli stessi.

La Ditta, attualmente, è di fatto cessata.

3.3 RESOCONTO SULLA SOLVIBILITA' DEL RICORRENTE

La solvibilità del ricorrente è assicurata innanzitutto, da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi del D.Lgs.15 giugno 2015, n°81, a far data dal 01/06/2018.

Infatti il Sig.r A è stato assunto dall' Ambulatorio Odontoiatrico con sede in Treglio (CH), con un contratto pari ad € 1.557,23 per 14 mensilità, complessivamente pari ad € 21.801,22 annui. (All.

In virtù di questo rapporto lavorativo, è oggi consentito di nuovo al Sig.r di contribuire alle esigenze familiari, alle quali finora aveva provveduto in via esclusiva la moglie, e di poter garantire attraverso la preposizione della proposta, l' estinzione di tutti i debiti derivante dell' attività d'impresa e i debiti sorti in ragione di quest'ultima anche nei confronti della moglie in quanto garante al 50% del mutuo fondiario e dell'esposizione nei confronti della Banca Tercas.

3.4 INDICAZIONE DELLA EVENTUALE ESISTENZA DI ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAI CREDITORI

Non risultano atti dei debitori impugnati dai creditori.

3.5 GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA E ATTENDIBILITA' DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA A CORREDO DELLA DOMANDA

Documentazione esaminata:

- dichiarazione sostitutiva di certificazioni dello Stato di Famiglia;*
- fotocopia carta d'identità e codice fiscale del debitore Sig.;*
- visure catastali per soggetto e per immobile;*

- *contratto di mutuo fondiario con relativo piano di ammortamento;*
- *elenco posizioni debitorie;*
- *visura centrali rischi;*
- *situazione debitoria nei confronti della Tercas;*
- *Modello ISEE (al 31/01/2019); (All.13)*
- *visura CCIAA;*
- *visura Comune di Lanciano (CH);*
- *Visura Inps - Inail - Soget;*
- *Agenzia delle Entrate - Riscossione;*
- *Ispettorato territoriale del lavoro di Chieti-Pescara.*
- *Regione Abruzzo - Bollo;*
- *Unità Territoriale Aci di Chieti.*

Dall'esame della documentazione raccolta ed a seguito degli incontri avvenuti, la sottoscritta ritiene corretta l'adesione al Piano.

Il ricorrente si trova nella definitiva incapacità ad adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, le quali sono state assunte esclusivamente per scopi all'attività d'impresa - professionale. Nel caso in esame, ricorrono i presupposti di cui all'art.7, co.1, Legge n°3/2012 e successive modifiche, si precisa che:

- ✓ *si trova in uno stato di sovra-indebitamento , ossia "in una situazione di squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile, l'incapacità di adempiere regolarmente" secondo le scadenze originariamente pattuite;*
- ✓ *non è soggetto alle procedure concorsuali vigenti, nonostante ci troviamo di fronte ad una persona fisica - ditta individuale che svolgeva fino al 31/12/2016 attività d'impresa - l'odontotecnico;*
- ✓ *non ha utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla Legge n°3/2012 (piano, accordo o liquidazione);*

✓ non ha subito per cause a lui imputabili provvedimenti d'impugnazione, risoluzione, accordo del debitore, oppure revoca o cessazione del piano del consumatore.

il debitore ha offerto collaborazione e fornito le informazioni necessarie a redigere la relazione sulle cause che hanno determinato la situazione debitoria, in maniera tale da permettere all'organo giudicante di poter decidere sull'accoglimento o meno della presente proposta con piena consapevolezza

4. GIUDIZIO SULLA FATTIBILITA' E SOSTENIBILITA' DEL PIANO COME PROPOSTO

Le entrate attese indicate nella proposta di accordo derivano in via principale dall'alienazione dell' immobile identificato al Foglio 25, particella 1496, sub.98, cat.A/10, classe 3, vani 2,5 rendita € 813,42, Comune di Lanciano (CH), in comproprietà, che è stato valutato ad un prezzo di € 52.920,00 ma prudenzialmente nel piano l'importo considerato per il soddisfacimento dei crediti è pari ad € 37.044,00 (svalutazione del 30%).

	<i>Debito Originario (€)</i>	<i>Natura Crediti</i>	<i>%</i>	<i>Debiti da Saldare (€)</i>	<i>Entrate (€)</i>
<i>Spese procedura OCC</i>	<i>5.414,62</i>	<i>prededuzione</i>	<i>100%</i>	<i>5.414,62</i>	
<i>Spese legali</i>	<i>3.151,70</i>	<i>prededuzione</i>	<i>100%</i>	<i>3.151,70</i>	
<i>Totale prededuzione</i>					<i>€ 8.566,32</i>
<i>Agenzia Entrate - Riscossione (1)</i>	<i>30.171,78</i>	<i>privilegio</i>	<i>16%</i>	<i>4.827,48</i>	
<i>Soget</i>	<i>1.032,60</i>	<i>privilegio</i>	<i>34%</i>	<i>351,08</i>	
<i>Banca Popolare di Puglia e Basilicata</i>	<i>90.000,00</i>	<i>ipotecario</i>	<i>30%</i>	<i>€ 37.044,00</i>	
<i>Banca Tercas (2)</i>	<i>7.441,43</i>	<i>chirografo</i>	<i>10%</i>	<i>€ 744,14</i>	
<i>Spese Condominiali</i>	<i>2.165,03</i>	<i>chirografo</i>	<i>10%</i>	<i>€ 216,50</i>	
<i>Totale passività Accordo</i>					<i>43.183,20</i>
<i>Ricavo vendita immobile</i>				<i>€ 37.044,00</i>	
<i>Stipendio Annuo (3)</i>				<i>€ 21.801,22</i>	
<i>Totale Attività Accordo</i>					<i>€ 58.845,22</i>

5. GIUDIZIO SULLA FATTIBILITA' E SOSTENIBILITA' DEL PIANO COME PROPOSTO

Si precisa:

(1) la Legge n°145/2018 prevede il "Saldo e Stralcio" delle cartelle, ossia una riduzione delle somme dovute, per i contribuenti in grave e comprovata difficoltà economica. L'agevolazione riguarda solo le persone fisiche e alcune tipologie di debiti riferiti a carichi affidati all'Agenzia delle Entrate - Riscossione dal 01/01/2000 al 31/12/2017. La domanda va presentata entro il 30/04/2019. Le persone fisiche che hanno l'indicatore della situazione economica - ISEE del nucleo familiare non superiore ad € 20 mila possono estinguere i propri debiti in

forma agevolata pagando una percentuale ridotta a titolo di capitale e interessi di ritarda iscrizione a ruolo, senza corrispondere sanzioni e interessi di mora.

In particolare, per il debitore, la quota agevolata per il pagamento è dato dalla percentuale del 16% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo con ISEE fino a 8.500 euro.

La legge prevede che chi intende aderire al "Saldo e Stralcio" può farlo entro il 30/04/2019 scegliendo se effettuare il pagamento in un'unica soluzione entro il 30/11/2019, oppure in cinque rate con ultima scadenza il 31/07/2021.

(2) Il bene, gravato da mutuo ipotecario, è intestato ad entrambi i Sig.ri e, coniugi in comunione legale dei beni. Anche nei confronti del Creditore Chirografario - Banca Tercas vi è garanzia della Sig.ra e all'esito dell'accoglimento dell'accordo si richiede la liberazione della predetta garante.

(3) oltre alla vendita del bene di cui sopra ullistrato, altra entrata è costituita da una quota parte di stipendio che il Sig.r pone a disposizione immediata della procedura.

6. CONCLUSIONI

Il fine della presente relazione è quello di rendere un giudizio obiettivo circa la probabilità di realizzazione della proposta di accordo per la composizione della crisi da sovra-indebitamento, giudizio basato sugli strumenti della tecnica professionale.

Il tutto al fine di verificare la ragionevolezza, ovvero razionalità-fattibilità, dell'accordo e di giudicarne la probabile convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria. Sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni assunte, premesso tutto quanto sopra, il sottoscritto Gestore della Crisi, vista la domanda presentata dal Sig.r per la composizione della crisi da sovra-

indebitamento ai sensi dell'art. 7, I comma, L. 3/2012; verificata la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, giudicati completi e attendibili;

ATTESTA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 comma 2 L. 27.01.2012 n. 3, la fattibilità della proposta di accordo che, seppur in assenza di ogni previsione di eventi futuri, può ritenersi fondatamente attendibile e ragionevolmente attuabile.

Lanciano, 29 marzo 2019

Dott.ssa Graziella Cianfrone

(Gestore della Crisi)